

All. "A" alla delibera di G.U. n.7 del 16/02/2021

ACCORDO TRA I COMUNI DIE L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL BIELLESE ORIENTALE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DALLA QUALE ATTINGERE PERSONALE DA ASSUMERE A TEMPO INDETERMINATO/ DETERMINATO SECONDO ESIGENZE DELLE AMMINISTRAZIONI MEDIANTE UNICA PROCEDURA SELETTIVA

L'anno duemila....., addì _____ del mese di _____ presso la residenza dell'Unione Montana in via Mazzini, 3 del Comune di Valdilana,

TRA

Il COMUNE DI, codice fiscale legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig....., nato a il, che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione di GC n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

E

L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL BIELLESE ORENTALE codice fiscale 90065260029 legalmente rappresentato dal Presidente pro-tempore Sig. Passuello Gian Matteo, Sindaco del Comune di Pray nato a Trivero (BI) il 09/12/1959, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto ed in esecuzione della deliberazione della Giunta dell'Unione n. 7 del 16/02/2021, esecutiva ai sensi di legge;

Premesso che:

- questa Unione Montana, in base alla programmazione dei fabbisogni del personale, dovrà:
- indire concorsi pubblici per l'assunzione di personale a copertura dei posti vacanti a seguito di dimissioni di personale dipendente sin dal 2015 e non ancora sostituito;
- assumere personale a tempo determinato per far fronte a temporanee esigenze relative ai servizi erogati anche in forma associata;
- che dagli incontri avuti con i Sindaci, soprattutto dei piccoli Comuni, è emersa la necessità di una collaborazione per gestire il personale ormai cronicamente carente in questi enti;
- che i Comuni sottoscrittori hanno con le rispettive deliberazioni approvato la Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale con le quali, hanno previsto il proprio fabbisogno di personale;

Premesso inoltre che:

- l'art.30 del T.U.E.L., approvato con D.lvo 18 agosto 2000 n.267 consente agli enti locali, Comuni e Province di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- in particolare il 4° comma dell'articolo richiamato prevede che le convenzioni possono prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- gli enti sottoscrittori della presente convenzione, ritengono maggiormente funzionale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali delegare ad un Ente in qualità di Capofila (Unione Montana) l'espletamento delle funzione di organizzazione e gestione di un'unica procedura selettiva che associa i bisogni da soddisfare degli Enti, unificando il procedimento di concorso, attraverso un più efficace impiego delle risorse umane a disposizione dei medesimi e razionalizzando gli interventi di spesa necessari a far fronte

alla conclusione del procedimento in questione;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

La presente convenzione assolve allo scopo di provvedere in forma associata all'esercizio delle funzioni di organizzazione di una procedura concorsuale unica per la formazione di una graduatoria dalla quale attingere personale da assumere a tempo indeterminato/ determinato secondo esigenze delle amministrazioni partecipanti

Con il presente atto i Comuni di delegano all'Unione Montana del Biellese Orientale (Ente capofila) l'esercizio delle funzioni di organizzazione della procedura concorsuale di cui al precedente comma, dall'indizione fino all'approvazione della graduatoria e rimessione degli atti agli enti deleganti per la stipula del contratto individuale di lavoro con i soggetti risultanti dalla graduatoria.

Restano di esclusiva competenza dei singoli enti aderenti sia la fase che precede l'indizione del concorso, sia la fase che segue (l'assunzione dei vincitori mediante la stipula del contratto individuale di lavoro e gli adempimenti presupposti, quali le acquisizioni documentali propedeutiche, la visita medica, e gli adempimenti inerenti e conseguenti, quali denuncia INAIL, ecc..).

Art.2

L'Unione Montana del Biellese Orientale, a mezzo dei propri uffici, cura la gestione della procedura di concorso e, in particolare, svolge le seguenti attività:

- predisporre il bando di concorso;
- provvede all'indizione del bando di concorso ed alle pubblicazioni di legge;
- nomina la commissione esaminatrice;
- celebra il concorso
- provvede alla formazione della graduatoria del concorso
- cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di concorso.

Art.3

L'Unione Montana del Biellese Orientale provvede a mettere a disposizione le risorse umane ed i locali necessari per le attività oggetto della presente convenzione; per l'effetto l'eventuale tassa di concorso è riscossa dal l'Unione Montana del Biellese Orientale stessa ed affluisce al bilancio dell'unione.

Sono a carico dei Comuni aderenti:

- il 50 % ciascuno delle somme necessarie all'espletamento del concorso unico (spese specifiche di cancelleria, spese di pubblicazione, spese per il compenso da corrispondere ai commissari di concorso o di esperti ritenuti necessari ad affiancare la commissione medesima, ecc...).

Art.4

Le parti convengono che il primo concorrente collocato utilmente in graduatoria verrà assunto dall'Ente sottoscrittore del presente accordo che per primo (secondo il protocollo generale dell'ente) richiederà di utilizzare la relativa graduatoria di merito e così a seguire sino all'esaurimento

Completata la procedura di gara, gli uffici dell'Unione Montana del Biellese Orientale rimetteranno ai Comuni copia del verbale di concorso, e copia delle successive comunicazioni effettuate, ai fini degli atti consequenziali.

E' rimessa alla valutazione autonoma dei singoli Enti di procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro in pendenza del termine per le eventuali impugnative.

La graduatoria degli idonei, potrà essere successivamente utilizzata dai Comuni di..... per eventuali successive assunzioni a tempo indeterminato di pari profilo e categoria professionale.

L'accordo con tali enti verrà formalizzato dall'Ente capofila.

Per ulteriori altri enti che dovessero avanzare analoga richiesta, l'assenso o meno all'utilizzo della graduatoria verrà di volta in volta concordato fra le parti sottoscrittrici del presente accordo.

Art.5

Le parti sono beneficiarie della procedura indetta ed espletata dall'Ente capofila e sono tutte vincolate alle vicende anche giudiziarie del concorso, sicché, mentre gli effetti e i risultati di questa sono imputati ai singoli Enti aderenti, l'imputazione formale degli atti rilevante ai fini della notifica del ricorso impugnatorio ricade sull'Ente capofila, contraddittore necessario dello stesso, in quanto competente in via esclusiva all'indizione, regolazione e gestione del concorso e responsabile dello stesso.

L'Unione Montana del Biellese Orientale si costituirà in giudizio a mezzo di legale individuato ai sensi di legge.

Le spese di giudizio, i compensi professionali, e gli oneri accessori, in caso di soccombenza o compensazione, sono poste a carico degli Enti aderenti in ragione del 50% ciascuno.

Art.6

Per quanto non qui previsto si fa rinvio, alle norme in materia di enti locali ed in materia di concorsi pubblici.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b), art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'UNIONE MONTANA DEL BIELLESE ORIENTALE _____

Per il COMUNE DI _____

Per il COMUNE DI _____